

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 355-A

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE GRILLO)

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994,  
n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività  
imprenditoriali

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
dal Ministro del tesoro  
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica  
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
e dal Ministro dei lavori pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1994

**INDICE**

|  |      |    |
|--|------|----|
| Relazione .....                                      | Pag. | 3  |
| Pareri:  |      |    |
| - della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....  | »    | 8  |
| - della 11 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »    | 9  |
| Emendamenti .....                                    | »    | 11 |
| Disegno di legge .....                               | »    | 14 |
| Testo del decreto-legge .....                        | »    | 15 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331 costituisce un primo significativo passo nella direzione di una efficace ripresa delle attività economiche del nostro Paese: gli interventi previsti intendono conseguire risultati concreti ed immediati in svariati settori in termini sia di sviluppo degli investimenti sia di rilancio dell'occupazione. Esso include misure di incremento dello sviluppo e dell'occupazione senza per questo prevedere risorse finanziarie aggiuntive e contiene novità interessanti sotto il profilo dei meccanismi procedurali.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, già la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» ha previsto l'utilizzazione del fondo per l'occupazione anche per le finalità del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, - cosiddetta legge «De Vito» - di cui ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le aree depresse del territorio nazionale. I positivi risultati conseguiti nell'attuazione della legge medesima, hanno indotto il Governo ad estendere la sua operatività ai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei Regolamenti comunitari. In merito occorre ricordare che sulla base del nuovo Regolamento comunitario concordato in sede CEE, il 55 per cento circa della popolazione ha diritto ad accedere ai fondi strutturali. In materia occorre poi ricordare che la citata legge «De Vito» è stata uno degli strumenti più efficaci: sono in corso al momento più di 17 mila domande, a testimonianza della validità dell'iniziativa.

Un altro aspetto positivo è la modifica prevista al comma 2, per snellire l'operatività della legge, pur confermando altre parti del meccanismo, come la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti.

L'articolo 1 del decreto affronta la questione autorizzando la costituzione di una società per azioni il cui capitale è, nella fase iniziale, interamente posseduto dal Tesoro. Successivamente potranno partecipare enti, anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici. A questa società con apposita convenzione verrà affidata la gestione degli interventi previsti dalla citata legge e, in particolare, il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti finalizzati alla creazione di nuove imprese ed al sostegno delle esistenti piccole e medie imprese.

L'articolo 2 concerne la modifica della disciplina della procedura di assunzione dei lavoratori per chiamata nominativa e prevede altresì la comminazione di apposite sanzioni a carico dei datori di lavoro che non si conformino alle prescrizioni richieste. In merito al citato articolo, occorre tener conto che uno dei punti principali da affrontare è quello di rendere più flessibile il mercato del lavoro. L'Istituto dell'Agenzia del lavoro è infatti da rivedere per un miglior coordinamento tra domanda e offerta.

Altresì positivo è l'articolo 3: esso mira ad accelerare la fase del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni ad imprese operanti nel Mezzogiorno, delle somme da corrispondere in relazione ad agevolazioni già concesse in favore di attività produttive e di ricerca. Il dettato normativo cerca di farsi carico del problema, talora drammatico, di una serie di imprese che hanno avviato investimenti e che però hanno visto bloccati i finanziamenti a seguito della soppressione dell'Agensud. La situazione è oltretutto caratterizzata dalla stranezza per cui i fondi in essere sono cospicui, ma non possono essere spesi per difficoltà nei meccanismi burocratici e normativi. Vi è da ricordare che negli

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ultimi tempi nel Sud vi è stata anzi una penalizzazione dei trasferimenti. Da sottolineare è poi la positività delle innovazioni, consistenti nella presentazione della fidejussione per sbloccare i finanziamenti già accordati, ma non ancora liquidati.

L'articolo 4 prevede l'attribuzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica di una quota degli stanziamenti di bilancio destinati agli enti nazionali di ricerca ed al fondo per la ricerca applicata: al fine di ampliare al massimo il numero dei beneficiari degli interventi del suddetto fondo, i benefici della legge istitutiva del fondo stesso vengono estesi anche alle diverse realtà consortili del mondo della ricerca a livello nazionale e locale sotto le sue varie forme.

L'articolo 5 è diretto a rendere più rapido il processo di costituzione di apposite società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici, di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di accompagnamento alla legge finanziaria 1993: dalla costituzione di tali società possono derivare indubbi effetti positivi in termini sia di efficienza dei servizi sia di potenziamento del sistema infrastrutturale con minori costi per il bilancio dello Stato.

Quanto infine all'articolo 6, indubbiamente le norme sospese nascevano da intenti moralizzatori. Va ricordato che il comma 1 si limita semplicemente a disporre un rinvio dell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosiddetta legge «Merloni». Va anche riconosciuta comunque la necessità di regolamentare tutta la materia, il che deve avvenire però evitando paralisi del sistema produttivo: la citata legge è stata infatti approvata con unanime consenso delle forze politiche della scorsa legislatura ed è generalmente ritenuta uno strumento efficace. Si tratta piuttosto, come peraltro è emerso anche nel dibattito, di sopperire alla mancanza di una disciplina transitoria, carenza che ha provocato una vera e propria paralisi del settore. Il comma 3 poi sospende la norma sui contratti di cui alla legge n. 537 del 1993, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994.

Il dibattito svolto in Commissione ha consentito di acquisire il consenso anche dell'opposizione in merito ad alcuni aspetti del decreto intorno al quale si è registrata una sostanziale convergenza delle forze politiche che hanno preso parte al dibattito stesso.

L'estensione degli effetti della legge «De Vito» alle aree depresse non ubicate esclusivamente nel Sud della penisola è stata ritenuta una misura positiva: non eguale unanimità di consensi si è raggiunta circa gli strumenti contemplati dal provvedimento per garantire la ripresa delle attività imprenditoriali nel paese. Perplexità sono state manifestate dall'opposizione sul ruolo del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, in merito al quale è stato opportuno chiarire nel corso dei lavori che si tratta di un organismo composto di tecnici e non di un organismo interministeriale.

La chiamata nominativa disciplinata all'articolo 2 del decreto ha suscitato alcune contrarietà nell'opposizione, in quanto la norma è stata ritenuta un notevole passo indietro nella gestione delle relazioni sindacali con la conseguente compromissione dello *status* dei lavoratori i quali, in base ai rilievi mossi, potrebbero essere sottoposti, in cambio dell'assunzione, ad una serie di condizioni sfavorevoli.

Anche in merito alle procedure di erogazione dei fondi si è sottolineato, in via di replica, che il comma 1 dell'articolo 3 prevede che la richiesta di erogazione dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, debba essere accompagnata da contestuale fidejussione bancaria.

Alcuni rilievi sono poi stati mossi circa la struttura del Nucleo di valutazione, del quale è stato riconosciuto l'elevato livello professionale del personale impiegato, che andrebbe collocato non alle dipendenze del Ministro del bilancio. È stata altresì sollevata la questione del trasferimento del centro di elaborazione dati già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla Ragioneria generale dello Stato, sottraendo risorse all'Autorità per la vigilanza sui lavori pub-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blici: si è sottolineato al riguardo che il Ministero del bilancio non sarebbe in grado di gestire la complessità del centro, sicuramente il più efficiente e tecnologicamente avanzato di tutta la pubblica amministrazione, mentre la Ragioneria generale dello Stato dispone di strumenti più idonei.

Sull'articolo 4 è stato riscontrato che si tratta di un settore in cui vi è una carenza strutturale di fondi e che quindi occorre evitare che si innesti una particolare competizione per l'assegnazione di risorse già scarse. Non particolarmente apprezzata è stata poi la previsione di un'estensione di fondi per la ricerca applicata non seguita da un analogo trattamento per la ricerca di base. Il Governo ha comunque avuto modo di precisare che l'articolo in parola non sottrae fondi alle università per la ricerca di base: quest'ultima e quella applicata debbono svolgersi sinergicamente, anche attraverso un potenziamento dei rapporti tra l'università, il mondo degli enti di ricerca e quello delle imprese. Quanto alle critiche rivolte circa l'utilizzazione di fondi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, lo stesso Governo ha fatto presente che il taglio è stato previsto per tutti gli istituti di ricerca; ha altresì fatto notare che le osservazioni relative al numero dei componenti del Comitato di gestione non hanno ragione di essere, in quanto si tratta della definizione della composizione del comitato per la ricerca applicata, mentre per definire i criteri relativi all'utilizzo delle risorse, è prevista l'emanazione di un apposito regolamento da parte dell'Esecutivo. Circa infine la questione della ricerca estera, essa non può venire finanziata direttamente, mentre la ricerca nazionale va considerata anche nelle sue proiezioni di carattere internazionale.

Sull'articolo 5 è stato osservato che occorre conferire maggiore efficienza alle aziende speciali degli enti locali, salvaguardando contemporaneamente l'autonomia di detti enti, e che gli incentivi economici previsti nel testo si pongono in contrasto con le direttive comunitarie. Ci si è invece rimessi all'Assemblea per risolvere la questione concernente la correttezza costitu-

zionale di intervenire con regolamento a regolare la materia relativa alla costituzione di società miste per i servizi pubblici.

L'articolo 6 ha suscitato indubbiamente una maggiore ricchezza di dibattito costituendo pertanto una ricca occasione di confronto. In generale si è notato come non si possa attribuire alla legge «Merloni» la sopravvenienza di problemi che nella realtà non sono da essa derivanti: non tutti infatti sono conseguenza della sua applicazione, stante anche la sua recente approvazione. Si è in qualche modo smentito che la cosiddetta legge «Merloni» abbia bloccato le attività delle opere pubbliche, mentre il vero problema è che sia i tempi sia i costi sono particolarmente elevati e che occorre dunque salvare il cuore della normativa varata al termine della scorsa legislatura e riprendere istituti come il divieto della revisione dei prezzi ed il rinnovo tacito dei contratti. Da parte del Governo si è precisato che non c'è l'intenzione di disapplicare la legge «Merloni», bensì di ovviare ad alcuni problemi applicativi: l'autorità di controllo, ad esempio, dovrebbe essere riferita alla dimensione regionale piuttosto che a quella centrale. Non poche difficoltà sono poi occorse alle piccole e medie imprese, che si sono trovate costrette a gareggiare in rovinosi ribassi dei prezzi, con riflessi nocivi sia per loro stesse sia per l'amministrazione.

Quanto poi all'articolo 6, comma 3, è stato ritenuto opportuno, nel procedere alla sospensione di una normativa di così grande rilievo, valutare le ripercussioni della stessa sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziare, e accertare quali norme possano essere mantenute in vigore. A tale proposito si fa presente che la relazione tecnica non discute gli effetti sul bilancio delle disposizioni di sospensione in esame; ciò è comprensibile per quanto attiene alla legge-quadro (alla quale non erano stati associati effetti direttamente rilevabili dal bilancio), ma suscita perplessità in relazione all'articolo 6 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994 al quale erano stati associati effetti importanti, rilevabili solo a consuntivo per il 1994, ma

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerati (per una quota pari a 2600 miliardi) nel saldo 1995 del bilancio pluriennale. A tali effetti, tuttavia, si potrebbe ovviare considerando che si è in presenza di un provvedimento di sospensione della normativa e non di abrogazione della stessa.

Peraltro, già il precedente ministro della funzione pubblica del Governo Ciampi, professor Cassese, ispiratore dell'articolo 6 della legge n. 537 del 1993, aveva promosso il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con il quale si disponeva di fatto la sospensione proprio dell'articolo 6 stesso, consentendo il riferimento ai prezzi correnti di mercato. La ragione di questo intervento normativo va appunto ricercata nella constatazione da parte della precedente compagine governativa, che la norma di cui ora si propone la sospensione, nel suo apprezzabile intento «moralizzatore», dal punto di vista procedurale era in realtà di difficile applicazione.

Si sono espresse in sede consultiva, sul decreto in esame, alcune commissioni che hanno fatto pervenire i loro pareri alla Commissione bilancio. In particolare, la Commissione Pubblica Istruzione, dopo aver esaminato l'articolo 4 del provvedimento, ha espresso parere contrario in quanto lo ha ritenuto limitativo dell'autonomia degli enti di ricerca e dell'università e poichè non sembra venire incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure amministrative.

La Commissione Industria ha ritenuto, invece, che la formulazione dell'articolo 1 debba essere modificata, in particolare per quanto attiene alla società per azioni prevista in sostituzione del comitato di cui alla legge n. 44 del 1986. Per esigenze di trasparenza, ha ravvisato inoltre la necessità di una corretta identificazione dei soggetti pubblici e privati. Riserve di natura metodologica e di merito sono state poi espresse in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Un parere molto articolato è stato poi trasmesso dalla Commissione lavoro ed esso, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato, viene pubblicato in allegato.

La Commissione, procedendo nell'esame del testo, ha accolto alcuni emendamenti.

All'articolo 1 sono stati approvati due emendamenti che garantiscono risorse finanziarie ai giovani con l'avvertenza che ogni estensione della legge n. 44 pone un problema di carattere finanziario.

Non sono state invece apportate modifiche all'articolo 2 del decreto: in particolare due proposte emendative, che estendevano al settore agricolo l'istituto della chiamata nominativa, sono state dichiarate dal presidente decadute.

Due emendamenti sono poi stati accolti dalla Commissione in merito all'articolo 3. Uno concerne la previsione di un parere favorevole del comitato tecnico scientifico, di cui al comma 4 dell'articolo medesimo, mentre il secondo, poi riformulato su indicazione del rappresentante del Governo, prevede, come scadenza per la presentazione al CIPE dei programmi del Nucleo di valutazione, i mesi di luglio e gennaio e considera altresì l'opportunità che assieme ai progetti dell'attività del suddetto nucleo vengano sottoposti all'esame del CIPE anche i risultati del lavoro svolto.

Non sono stati approvati emendamenti al testo dell'articolo 4.

La Commissione ha accolto due emendamenti all'articolo 5: uno è di carattere meramente formale mentre il secondo è volto a conferire maggiore efficienza alle aziende speciali degli enti locali salvaguardando contemporaneamente l'autonomia di detti enti. Rimane tuttavia l'esigenza di approfondire la questione concernente la correttezza costituzionale di intervenire con regolamento per regolare la materia.

Sono stati accolti due emendamenti al testo dell'articolo 6: uno di essi ha elevato a 180 giorni il termine concesso ai comuni per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993. L'altro emendamento approvato si propone invece di convogliare fondi già previsti in bilancio sui progetti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonchè di coinvolgere le autonomie locali nelle

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

responsabilità della gestione del proprio assetto urbanistico.

È stato tra l'altro ritirato un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo al testo del decreto, recante l'istituzione di un fondo rotativo per la corresponsione degli interessi per ritardati pagamenti destinato alle piccole e medie imprese: il proponente, accogliendo i suggerimenti emersi nel dibattito e prendendo atto dell'impegno manifestato dal Governo di dare soluzione al problema sollevato in sede di presentazione della nuova legge finanziaria, ha proposto di formulare un ordine del giorno per l'Assemblea.

È stata poi sollevata una questione di

coordinamento formale relativamente all'emendamento 1.8, accolto dalla Commissione, in merito al quale è stato fatto presente che esso si riferisce alle nuove imprese e alle piccole e medie imprese richiamate dal testo dell'articolo 1, comma 2.

Nel complesso, ritenendo che il provvedimento esaminato dalla Commissione costituisca una valida misura per procedere nella fase di risanamento dell'assetto socio-economico del Paese, si propone all'Assemblea la conversione del decreto-legge, con le modifiche risultanti dagli emendamenti accolti dalla Commissione.

GRILLO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: CORASANITI)

23 giugno 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.



**PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore: SMURAGLIA)

22 giugno 1994

La 11ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge esprime, per le parti di competenza, parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni:

1) In relazione all'articolo 1 appare indispensabile, su un tema di tale rilievo, prevedere un ruolo specifico per le regioni, anche in relazione all'ambito di applicazione ed alla definizione delle aree interessate.

2) La Commissione, per ciò che attiene all'articolo 2, rileva l'inopportunità di inserire disposizioni in materia di collocamento ordinario in un provvedimento destinato a tutt'altra finalità. Non è il caso di modificare le regole del collocamento attraverso decreti-legge e con provvedimenti parziali, destinati a restare inefficaci. Semmai si pone il problema di un disegno organico di riforma, da adottare con apposito provvedimento legislativo, sul quale - nei modi dovuti - potrà esprimersi il Parlamento.

3) Si osserva che l'abbassamento delle sanzioni previsto nel comma 2 dell'articolo 2 finisce per togliere ad esse ogni valore di deterrente, tanto più necessario dopo le modifiche previste al primo comma.

4) Suscita contrarietà il comma 3 dell'articolo 2, con il quale si estende l'area di esclusione dall'obbligo di assunzione attraverso l'ufficio di collocamento e si introducono ampliamenti che incidono sulla riserva a favore di categorie particolarmente esposte. Liberalizzare il collocamento per segmenti e senza organicità può essere più dannoso che utile e comunque mal si inserisce in un sistema che, semmai, avrebbe bisogno di essere ricomposto.

5) L'articolo 6 sospende l'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, anche per ciò che attiene ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31, riguardanti anch'essi i piani di sicurezza. Anche sotto questo profilo la Commissione esprime contrarietà, anzitutto perchè non appare opportuno introdurre una norma del genere attinente alla sicurezza dei lavoratori in un provvedimento destinato al rilancio delle attività imprenditoriali. Ciò è suscettibile di determinare la convinzione che il rilancio si possa ottenere con la riduzione delle garanzie di sicurezza, il che, certamente, non sarebbe ammissibile. In secondo luogo, visto che si tiene ferma la previsione dell'articolo 1, non c'è ragione di toglierle efficacia sospendendo i commi successivi e in particolare il 2 ed il 3 che prevedono sostanzialmente il piano di sicurezza come condizione di

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

validità e di liceità dei contratti. Il problema della sicurezza del lavoro nei cantieri è sempre di grande attualità e, purtroppo, di grande drammaticità. Non si può, dunque, incidere su questa materia senza rischiare di aggravare una situazione di per sé irta di rischi. La Commissione è pertanto convinta che l'articolo 6 debba essere modificato nel senso di tener fermo, al di fuori di ogni ipotesi di sospensione, l'intero articolo 31 della citata legge n. 109 del 1994.

La Commissione richiede infine, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione da presentare all'Assemblea sul decreto-legge in oggetto.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE  
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE****Art. 1.**

*Al comma 2, dopo le parole: «altri soggetti economici», aggiungere le seguenti: «nonchè associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1».*

**1.7**

*Al comma 2, sostituire le parole: «, al sostegno delle piccole e medie imprese», con le seguenti: «e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni».*

**1.8****Art. 3.**

*Al comma 4, dopo le parole: «previo parere» aggiungere l'altra: «favorevole».*

**3.5**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente».*

**3.6**

LA COMMISSIONE

**Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**5.2**

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al comma 2, dopo le parole: «n. 498,» inserire le altre: «nonchè delle aziende speciali e dei consorzi, di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1° gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

2-ter. Le aziende speciali di cui al comma 2-bis sono autorizzate a costituire, per lo svolgimento di attività complementari o strumentali a quelle istituzionali, società per azioni e a responsabilità limitata e ad acquisire partecipazioni nelle società predette. Le aziende speciali possono, inoltre, stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali e con soggetti pubblici e privati per la gestione extraterritoriale delle loro attività e partecipare a gare o a trattative private per l'affidamento in concessione di pubblici servizi da parte di altri enti locali.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

- 1) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- 2) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- 3) il conto consuntivo;
- 4) il bilancio di esercizio».

5.5

### Art. 6.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola "centoventi" è sostituita dalla parola: "centottanta"».

6.7

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le Amministrazioni locali"».

**6.8**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

*Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994. (\*)*

## **Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche, adottando una nuova e più snella disciplina normativa in materia di imprenditorialità giovanile, di collocamento ordinario, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di società miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

##### *(Imprenditorialità giovanile)*

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.

(\*) V. inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994.

2. Il Presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese, al sostegno delle piccole e medie imprese, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10 per cento del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. Il presente articolo sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di collocamento ordinario)*

1. In luogo della preventiva richiesta di avviamento al lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, per le assunzioni effettuate avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro può effettuare, salvo quanto previsto al comma 2, secondo periodo, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di aver effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La comunicazione alla sezione competente è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.

2. I datori di lavoro che non effettuano la comunicazione di cui al comma 1 nei termini prescritti sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore assunto. I datori di lavoro che assumono senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non possono avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente comma è devoluto alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con non più di tre dipendenti» sono sostituite con le seguenti: «con non più di quindici dipendenti»; al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «più di dieci dipendenti» sono sostituite con le seguenti «più di quindici dipendenti».

## Articolo 3.

*(Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno)*

1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficia-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonchè l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere del comitato tecnico scientifico.

#### Articolo 4.

##### *(Ricerca applicata)*

1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di

finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia integrazione tra la componente industriale, delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati, possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili tra imprese industriali, anche con la partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 46 del 1982.

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.».

#### Articolo 5.

*(Società miste per i servizi pubblici)*

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. Il comma 3 del medesimo articolo è soppresso; è altresì soppressa la limitazione temporale per il rilascio della garanzia fidejussoria da parte dell'ente locale partecipante, di cui al comma 7 dell'articolo 12.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

## Articolo 6.

*(Forniture e appalti pubblici)*

1. L'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, salvi gli articoli 3, 31, comma 1, 35, 36 e 37, resta sospesa sino al 31 dicembre 1994. In data 1° gennaio 1995 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4».

3. Sino al termine di cui al comma 1 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

5. Sino al 31 dicembre 1994 si applicano le norme previgenti all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

## Articolo 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - DINI - PAGLIARINI -  
MASTELLA - RADICE

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI